

**C12087 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE/NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI-NUOVA BANCA DELLE MARCHE-NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO**

Provvedimento n. 26552

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Unione di Banche Italiane S.p.A., pervenuta in data 16 febbraio 2017;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 30 marzo 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Unione di Banche Italiane S.p.A. (nel seguito, anche "UBI") è la società a capo dell'omonimo gruppo bancario (Gruppo UBI) che opera sull'intero territorio nazionale nel settore bancario tradizionale, ovvero raccolta e impieghi creditizi in favore di famiglie e imprese, nonché nel settore del risparmio gestito, del *leasing*, del *factoring*, dell'emissione di carte di credito e di debito, nonché nel settore assicurativo, sia attraverso sedi e filiali *off-line* sia attraverso l'offerta telematica dei servizi di banca *online*.

UBI opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di oltre 1.500 sportelli. Le azioni di UBI sono quotate presso il mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nel 2015 il fatturato realizzato da UBI, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 11.720 milioni di euro, quasi interamente realizzati nell'Unione europea, di cui circa 11.380 milioni di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione sono tre società – Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Banca delle Marche S.p.A. – istituite a seguito del commissariamento, tra il 2013 e il 2015, di tre istituti di credito per le gravi perdite patrimoniali da questi ultimi subite e per le irregolarità amministrative riscontrate.

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito, anche "Nuova CariChieti") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nuova CariChieti, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del *private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al consumo e nell'*investment banking*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (in Abruzzo) attraverso una rete di circa 65 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova CariChieti, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 308 milioni di euro, realizzato quasi interamente in Italia.

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (di seguito, anche "Nuova Banca Etruria") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. in amministrazione straordinaria. Nuova Banca Etruria, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del *private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al consumo, nell'*investment banking* e nel *leasing*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (in Toscana e in alcune Province del Lazio) attraverso una rete di circa 175 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova Banca Etruria, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 803 milioni di euro, di cui circa 765 milioni di euro realizzati in Italia.

Nuova Banca delle Marche S.p.A. (di seguito, anche "Nuova Banca Marche") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nuova Banca Marche, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del

*private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al consumo, nell'*investment banking* e nel *leasing*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (nelle Marche) attraverso una rete di circa 318 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova Banca Marche, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 1.400 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

## **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame (nel seguito, anche "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di UBI, attraverso un'unica operazione, del 100% del capitale sociale delle società Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche e, dunque, del controllo esclusivo delle medesime.

## **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato di ciascuna delle società di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

L'Operazione costituisce un'unica concentrazione atteso che, come dichiarato dalle Parti, le acquisizioni della totalità del capitale sociale dei tre istituti di credito sono tra loro interdipendenti e nessuna di esse verrebbe realizzata senza le altre, nonché in ragione del fatto che il controllo delle tre società è acquisito dalla medesima impresa<sup>1</sup>.

## **IV. IL PARERE DELL'IVASS**

Con parere pervenuto in data 30 marzo 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

## **V. VALUTAZIONI**

### **a) Premessa**

L'Operazione si inserisce nel contesto di crisi che ha interessato alcune banche in Italia negli ultimi anni e, più in particolare, è finalizzata a trovare una soluzione allo stato di crisi registrato da Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa in amministrazione straordinaria e Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (cc. dd. *Old Banks*) - vale a dire tre dei quattro istituti di credito che, su proposta di Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto a commissariare tra il 2013 (Banca delle Marche S.p.A.) e il 2015 (Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.).

Con successivi decreti del 22 novembre 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze<sup>2</sup> ha approvato l'avvio del procedimento di risoluzione<sup>3</sup> di tali istituti. Contestualmente, con il decreto legge n. 183/2015<sup>4</sup>, il Consiglio dei Ministri ha disposto l'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate di tali istituti, mettendoli in liquidazione a favore di tre nuove entità, vale a dire Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche (cc.dd. *Good Banks*), che hanno assorbito i diritti, le attività e le passività positive delle *Old Banks* e sono state autorizzate a svolgere attività di fornitura di servizi bancari, finanziari e assicurativi a partire dal 23 novembre 2015, in

---

<sup>1</sup> [Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), GUUE C 95/1 del 16 aprile 2008, punto 44.]

<sup>2</sup> [Cfr. decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015 con i quali sono stati approvati tre provvedimenti di Banca d'Italia, aventi ad oggetto le citate tre banche. Tali provvedimenti hanno ricevuto, altresì, l'avallo della Commissione europea, con decisione del 22 novembre 2015.]

<sup>3</sup> [Il processo di risoluzione è stato avviato ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. ]

<sup>4</sup> [Cfr. Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183 - Disposizioni urgenti per il settore creditizio.]

qualità di 'enti-ponte' e in vista del futuro trasferimento<sup>5</sup>. Nell'ambito del processo di risoluzione, non sono stati assegnati alle *Good Banks* i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di ciascuna delle rispettive *Old Banks*, i quali invece sono stati scorporati e ceduti a REV – Gestione Crediti S.p.A., controllata da Banca d'Italia.

In questo contesto, e malgrado vi sia stato lo scorporo dei portafogli di crediti in sofferenza, il trasferimento delle tre predette *Good Banks* ha incontrato diverse difficoltà, come dimostra l'esito deserto della procedura pubblica di vendita a condizioni di mercato indetta da Banca d'Italia in data 19 gennaio 2016. La situazione ha avuto esito positivo solo durante la successiva fase di trattative individuali di carattere non esclusivo, condotta dall'Autorità di vigilanza con tutti gli operatori potenzialmente interessati e durata quasi un anno, con la presentazione da parte di UBI di un'offerta d'acquisto. In particolare, in data 29 dicembre 2016, UBI ha presentato un'offerta non vincolante, peraltro a un prezzo simbolico, mentre nessuno degli altri operatori del mercato che avevano presentato offerte nel corso della procedura pubblica di vendita, ancorché espressamente invitati dal Fondo Nazionale di Risoluzione, ha rinnovato il proprio interesse all'Operazione presentando offerte migliorative.

Appare opportuno evidenziare che, in assenza della presente Operazione, vista la comprovata mancanza di interesse all'acquisizione da parte di altri operatori di mercato, si rischierebbe di addivenire alla fuoriuscita dal mercato degli *asset* degli enti ponte, con conseguente contrazione dell'offerta sui mercati interessati.

Infatti, occorre considerare il carattere provvisorio dello *status* giuridico attualmente rivestito dalle *Good Banks* che operano nel mercato con la qualifica di enti-ponte, come sancito dal Decreto Legislativo n. 180/2015 che disciplina in maniera puntuale anche la cessazione degli stessi. In particolare, è stabilito che tale qualifica cessi al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), b) e c)<sup>6</sup>, ovvero quando è accertato che nessuna delle stesse abbia ragionevoli probabilità di verificarsi e, in ogni caso, "entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte", salvo eccezionali proroghe disposte da Banca d'Italia<sup>7</sup>.

L'Operazione si connota, pertanto, per elementi di assoluta peculiarità, stante il contesto che ne ha caratterizzato la genesi.

Per quel che concerne la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'Operazione, in ragione delle attività svolte dalle società oggetto di acquisizione, si osserva che la stessa interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito e amministrato, del *leasing*, dell'emissione di carte di credito e di debito, nonché alcuni mercati dei settori assicurativi vita e danni, in numerose regioni e province italiane.

#### **b) Mercati della raccolta bancaria**

Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. Secondo la prassi dell'Autorità in tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale.

Sotto il profilo geografico, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.

In esso l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo), nella maggior parte delle quali le quote di mercato dell'entità *post-merger* saranno in generale inferiori al 30%, con incrementi che risultano comunque inferiori al [1-5%]\*.

Le uniche Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% sono quelle di Chieti, Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, come emerge dalla tabella che segue.

**Tabella 1: quote detenute dalle Parti nel mercato della raccolta nelle Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% (dati al 31/12/2015)**

| Provincia     | UBI      | Nuova Banca Etruria | Nuova Banca Marche | Nuova CariChieti | Post-merger |
|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Chieti        | [1-5%]   | 0%                  | inferiore all'1%   | [30-35%]         | [30-35%]    |
| Pesaro-Urbino | [1-5%]   | inferiore all'1%    | [25-30%]           | 0%               | [30-35%]    |
| Ancona        | [10-15%] | inferiore all'1%    | [30-35%]           | 0%               | [40-45%]    |

<sup>5</sup> [Cfr. art. 42, D.Lgs. n. 180/2015, cit..]

<sup>6</sup> [Le condizioni di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 180/2015 sono le seguenti: "[...] a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione; b) la totalità, o la quasi totalità, dei diritti, delle attività o delle passività dell'ente-ponte è ceduta ad un terzo; c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell'ente-ponte; [...]".]

<sup>7</sup> [Cfr. art. 44, comma 3, lett. a) e b), D. Lgs. n. 180/2015.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

|          |         |                  |          |    |          |
|----------|---------|------------------|----------|----|----------|
| Macerata | [5-10%] | inferiore all'1% | [50-55%] | 0% | [55-60%] |
|----------|---------|------------------|----------|----|----------|

Al riguardo si osserva che nelle province di Chieti e Pesaro-Urbino la presenza di UBI e di Nuova Banca Etruria è marginale, sicché in tali mercati l'Operazione non è idonea a determinare alcuna importante modifica degli assetti concorrenziali. A ciò si aggiunga che nelle stesse Province si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali, in particolare, nella provincia di Chieti, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con una quota pari a circa il [25-30%], il Gruppo Intesa Sanpaolo che detiene circa il [10-15%] e il Gruppo Unicredit con una quota pari a circa il [5-10%]. Nella provincia di Pesaro-Urbino, invece, sono presenti, tra gli altri, il Gruppo Credito Valtellinese e la Banca Popolare di Bari, entrambe con quote pari a circa il [10-15%] e il Gruppo Intesa Sanpaolo che detiene una quota pari a circa il [10-15%].

Anche per quel che concerne le province di Ancona e Macerata si osserva, in primo luogo, che l'incremento delle quote delle Parti non è particolarmente significativo dal momento che la quota di mercato *post-merger* è per la maggior parte attribuibile a Nuova Banca Marche. Peraltro, si rappresenta che la quota di mercato di Nuova Banca Marche negli ultimi anni ha avuto un andamento decrescente.

In secondo luogo si rappresenta che, con precipuo riguardo alla provincia di Macerata, la quota di mercato di Nuova Banca Marche comprende anche la raccolta imputabile allo 'sportello virtuale' dell'istituto, vale a dire lo sportello in cui confluisce la raccolta *online* effettuata anche fuori Provincia. Tale raccolta, tuttavia, pur essendo imputata secondo il criterio della residenza ad uno sportello fisico con sede a Macerata, è del tutto indipendente da quest'ultimo. Ad essa, nel 2015, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, era ascrivibile una quota pari a circa un terzo del totale della raccolta di Nuova Banca Marche nella provincia di Macerata in quello stesso anno, con la conseguenza che la quota imputabile agli sportelli fisici di Nuova Banca Marche in provincia di Macerata era pari a circa il [35-40%]. Pertanto, laddove quest'ammontare della raccolta fosse scorporato dal valore complessivo della raccolta nella provincia di Macerata nel 2015, la quota di mercato *post-merger* dovrebbe essere stimata a circa il [40-45%].

A ciò si aggiunga che le quote di mercato delle Parti non tengono conto della pressione concorrenziale esercitata dalla raccolta effettuata dagli operatori *online*. Nell'attuale fase di evoluzione del mercato, infatti, la detenzione di sportelli bancari rappresenta solo in parte l'effettivo potere di mercato di un istituto di credito visti i costi operativi e gestionali degli stessi rispetto ai ricavi imputabili a ciascuno di essi.

A questo riguardo appare opportuno considerare altresì le quote di mercato calcolate in base al criterio della residenza del correntista – controparte contrattuale della Banca. In quest'ottica, anche considerate le peculiarità del caso di specie, in termini di contesto geografico, socioeconomico e di abitudini di consumo, si osserva che la quota di mercato *post-merger* nelle province di Ancona e Macerata, calcolata sulla base del criterio di residenza della controparte contrattuale si ridurrebbe rispettivamente al [35-40%] e al [50-55%].

In terzo luogo, anche nelle province di Ancona e Macerata si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali il Gruppo Unicredit, il Gruppo Intesa Sanpaolo, il Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, il Gruppo Veneto Banca e la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Si tratta di concorrenti che detengono una posizione di mercato, anche in termini reputazionali, suscettibile di disciplinare le dinamiche competitive. Peraltro, considerando che la raccolta è sempre più spesso offerta in *bundle* con altri servizi bancari e finanziari, la struttura complessiva dell'offerta di tali concorrenti si caratterizza per una significativa capacità di attrarre i consumatori, maggiore rispetto a quella delle Parti, come dimostrato dalle quote che le Parti detengono negli altri mercati interessati, assolutamente inferiori rispetto a quelle che detengono nella raccolta, come descritto nei paragrafi che seguono.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le quote *post-merger* non appaiono sollevare criticità concorrenziali in alcuna delle 34 Province in cui le attività delle Parti si sovrappongono; ciò vale anche nelle quattro Province in cui le quote di mercato superano il 30%. Infatti, in ragione delle peculiarità del contesto in cui l'Operazione si realizza, tali quote non appaiono espressione di per sé della costituzione e/o del rafforzamento di una posizione dominante in capo alle Parti.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia idonea a restringere l'offerta degli altri concorrenti e, pertanto, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati della raccolta bancaria nelle Province interessate.

### **c) Mercati degli impieghi**

Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

Nel caso in esame, le Parti operano esclusivamente nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici. Con riguardo al mercato *sub (i)*, impieghi alle famiglie consumatrici, l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo). Le quote di mercato dell'entità *post-merger* nelle suddette Province saranno in generale inferiori al 30% con incrementi che risultano comunque inferiori al [5-10%].

Le uniche Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% sono quelle di Fermo, Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, come emerge dalla tabella che segue:

**Tabella 2: quote detenute dalle Parti nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% (dati al 31/12/2015)**

| Provincia     | UBI      | Nuova Banca Etruria | Nuova Banca Marche | Nuova CariChieti | Post-merger |
|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Fermo         | [10-15%] | inferiore all'1%    | [15-20%]           | 0%               | [30-35%]    |
| Pesaro-Urbino | [5-10%]  | [1-5%]              | [25-30%]           | 0%               | [30-35%]    |
| Ancona        | [10-15%] | inferiore all'1%    | [30-35%]           | 0%               | [40-45%]    |
| Macerata      | [10-15%] | inferiore all'1%    | [25-30%]           | 0%               | [40-45%]    |

Nelle Province considerate si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali Monte dei Paschi, Intesa SanPaolo, BNL nonché Unicredit. Tali operatori, sebbene detengano quote inferiori a quelle che saranno detenute dalle Parti a seguito della fusione, hanno una posizione di mercato, in termini reputazionali, suscettibile di disciplinare comunque le dinamiche competitive. Si osserva altresì, per quanto concerne la provincia di Pesaro-Urbino, che in ragione delle quote non particolarmente significative detenute da UBI, l'incremento *post-merger* delle quote delle Parti è comunque contenuto. Occorre evidenziare che, sulla base dei dati resi disponibili da Banca d'Italia, le quote imputabili alle Parti nelle province interessate risultano calanti nel triennio 2014-2016.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non determinerà significativa alterazione degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici interessati.

Per quanto riguarda, invece, il mercato *sub (ii)*, impieghi alle famiglie produttrici-PMI, l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo), con quote di mercato *post-merger* in generale inferiori al 30% e con incrementi che risultano comunque inferiori al [1-5%].

L'unica Provincia nella quale la quota *post-merger* risulta superiore al 30% è quella di Macerata, dove essa sarà pari al [40-45%]. In tale Provincia UBI detiene una quota di mercato del [10-15%], mentre Nuova Banca Etruria detiene una quota di mercato marginale (inferiore all'1%) e Nuova Banca Marche una quota di mercato pari al [25-30%]. Anche in tale provincia la quota di mercato delle Parti, nel triennio 2014-2016, sulla base dei dati resi disponibili da Banca d'Italia risulta significativamente in calo, in misura stimabile in circa il 20%.

Tuttavia, in considerazione, anche in questo mercato, della presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di disciplinare il comportamento delle Parti anche a seguito dell'Operazione, le quote di mercato sopra indicate non appaiono destare preoccupazioni concorrenziali anche in ragione del peculiare contesto in cui l'Operazione si realizza.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non determinerà significativa alterazione degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi interessati.

#### **d) Mercati del credito al consumo**

L'Operazione interessa il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali<sup>8</sup>.

Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati,

<sup>8</sup> [Cfr., tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredit Italiano/Capitalia; provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzioni Consumer Credit; provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari; da ultimo provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo.]

cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di beni e/o servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi.

La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

Le società oggetto di acquisizione sono attive sia nel mercato del credito al consumo diretto (Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche); sia nel mercato del credito al consumo finalizzato (Nuova Banca Marche che opera solo nel convenzionamento esercenti attraverso un accordo con Compass).

In particolare, per quel che concerne il mercato del credito al consumo diretto, la quota congiunta detenuta dalle parti *post-merger* sarà, in ciascuna delle Regioni interessate, inferiore al [5-10%], assestandosi su valori compresi tra il [1-5%] (Toscana) e il [5-10%] (Marche).

Occorre, al riguardo, osservare che nel mercato del credito al consumo diretto sono attivi numerosi e qualificati concorrenti quali IBL Banca, Compass Banca, Gruppo BNL, UniCredit e Findomestic Banca.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati del credito al consumo diretto nelle regioni interessate.

Con riguardo al mercato nazionale del credito al consumo finalizzato, sul quale è attiva esclusivamente Nuova Banca Marche, si rileva che tale società ha gestito importi rispetto ai quali è imputabile una quota di mercato largamente inferiore al punto percentuale. Anche in tale mercato si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali Findomestic Banca, Agos Ducato e Fidelity, per cui deve ritenersi che sullo stesso l'Operazione non sia suscettibile di modificare le preesistenti dinamiche concorrenziali.

#### **e) Settore del risparmio gestito**

Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.

Nuova Banca Marche opera nel mercato della produzione e della distribuzione di prodotti per il risparmio gestito, mentre Nuova Banca Etruria è presente solo sui mercati distributivi, come anche Nuova CariChieti attiva solo nella provincia di Chieti.

Nel mercato della produzione la quota di Nuova Banca Marche è inferiore all'1% che si somma alla quota detenuta da UBI del [5-10%], per una quota *post-merger* pari a circa il [5-10%].

Nei mercati della distribuzione, sebbene in alcune province le Parti detengano quote di mercato significative in termini di sportelli bancari, occorre considerare come i prodotti in questione sono distribuiti anche da canali diversi da quello bancario, nonché la circostanza per cui le Parti non siano presenti, se non con quote esigue, nei mercati della produzione. Alla luce di tali circostanze di fatto, si ritiene che, nei mercati della distribuzione dei fondi comuni di investimento interessati, l'Operazione non è idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, anche perché in tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

#### **f) Settore del risparmio amministrato**

Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un'area che non si estende oltre i confini provinciali.

In tale mercato, le società *target* sono attive in diverse Province, con una quota di mercato che è assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tali mercati valgono le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia.

#### **g) Mercato del leasing**

Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.

Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario.

Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.

Dal punto di vista geografico, il settore del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, in tale settore UBI detiene una quota pari a circa il [1-5%] mentre Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche sono entrambe presenti con quote inferiori all'1%. Nuova CariChieti, invece, non è presente sul mercato.

L'Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione.

#### **h) Mercati assicurativi rami vita**

In ragione delle attività svolte dalle Parti e, in particolare, da Nuova Banca Etruria, l'Operazione interessa anche alcuni mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi rami vita e, segnatamente:

**Tabella 3: Mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi nei rami vita**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Ramo I   | Vita Umana                   |
| Ramo III | Fondi di investimento        |
| Ramo V   | Capitalizzazione             |
| Ramo VI  | Gestione di Fondi Collettivi |

Su tali mercati Nuova Banca Etruria detiene quote largamente inferiori all'1%. Negli stessi mercati UBI non è presente, pertanto l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro.

Con riguardo ai mercati distributivi dei rami vita considerati, su cui sono presenti anche Nuova CariChieti, Nuova Banca Marche, nonché UBI, mercati che hanno per prassi consolidata dimensione provinciale, le Parti sono presenti con quote *post-merger* sempre inferiori al 15%, comprese tra un valore inferiore all'1% (Ravenna) e il [10-15%] (Macerata). Pertanto, anche in tali mercati, la sovrapposizione delle quote delle Parti, ad esito dell'Operazione, non appare suscettibile di dar luogo ad alterazioni degli assetti di mercato idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante, anche in considerazione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

#### **i) Mercati assicurativi rami danni**

L'Operazione interessa i mercati della produzione di prodotti assicurativi danni corrispondenti a ciascun ramo danno in cui operano le società *target*, in particolare Nuova Banca Etruria, segnatamente:

**Tabella 4: Mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi nei rami danni**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Ramo 1  | Infortuni                     |
| Ramo 2  | Malattia                      |
| Ramo 3  | Corpi veicoli terrestri       |
| Ramo 8  | Incendio ed elementi naturali |
| Ramo 9  | Altri danni a beni            |
| Ramo 13 | RC generale                   |
| Ramo 16 | Perdite pecuniarie            |
| Ramo 17 | Tutela legale                 |
| Ramo 18 | Assistenza                    |

Su tali mercati, aventi dimensione geografica nazionale, Nuova Banca Etruria detiene quote inferiori al punto percentuale. Negli stessi mercati UBI non è presente, pertanto, l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro.

Con riferimento ai mercati distributivi dei rami danni, che hanno dimensione geografica provinciale e in cui operano tutte le Parti, non vi sono sovrapposizioni tra le quote di queste ultime. In ogni caso, in nessuna delle Province in cui esse operano è raggiunta una quota superiore al 5%.

Pertanto, su tali mercati l'Operazione non appare destare specifiche criticità concorrenziali, in quanto inidonea ad alterare le precedenti dinamiche competitive, anche alla luce della presenza sui singoli mercati di numerosi e qualificati concorrenti.

### **1) Mercati degli strumenti di pagamento**

Ulteriore settore interessato dall'Operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento è possibile individuare tre distinti mercati: il mercato dell'emissione di carte (*i.e. card issuing*), quello del convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (*i.e. processing*); quest'ultimo tuttavia non è oggetto della presente valutazione. All'interno di tali mercati, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, i sistemi di pagamento si differenziano tra carte di credito e carte di debito, ciascuna delle quali individua un distinto mercato rilevante.

Con riferimento alle carte di credito, il mercato rilevante dal punto di vista merceologico è quello dell'attività di emissione delle carte di credito e di convenzionamento degli esercenti, comprensiva delle fasi tecniche di *processing* delle transazioni realizzate.

Quanto alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di avere unicamente la funzione di pagamento, tra l'altro con un limite di spesa di solito molto contenuto, e non quella di credito, in quanto l'addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento e di garanzia di pagamenti futuri.

Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio nazionale ed è nell'ambito di tale area che viene pertanto delimitato il mercato geografico rilevante.

In termini di numero di carte di credito e di debito emesse (*issuing*), le Parti detengono, singolarmente, quote inferiori al 5%. La quota *post-merger* si attesterà, pertanto, poco al di sopra del [5-10%] sia nel mercato delle carte di credito che in quello delle carte di debito.

Anche per quanto riguarda il convenzionamento degli esercenti (*acquiring*), nessuna delle Parti coinvolte dall'Operazione detiene, nel mercato delle carte di credito, quote superiori al 5%, con una quota complessiva *post-merger* stimabile in circa il [5-10%].

Quanto al mercato delle carte di debito, a fronte di quote inferiori all'1% detenute dalle società acquisende, UBI detiene una quota di poco superiore al 5%, pervenendo ad una quota *post-merger* pari a circa il [5-10%] del mercato. Pertanto, in ragione delle quote sopra evidenziate, a seguito dell'Operazione le sovrapposizioni tra le attività delle Parti nei mercati in esame, non appaiono idonee ad alterare significativamente le dinamiche di mercato preesistenti, dando luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante.

In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte e delle peculiarità legate all'Operazione – in particolare: i) che, nella maggior parte dei mercati interessati dall'operazione, le quote *post-merger* siano poco elevate e, in alcuni casi, marginali; ii) che, in ragione delle specificità riscontrate nei mercati in cui le quote risultano più elevate ovvero del modesto incremento delle medesime, l'operazione non si traduce in un reale potere di mercato delle parti; iii) che, nell'ultimo triennio, le quote dei tre istituti di credito oggetto di acquisizione hanno registrato un andamento decrescente; iv) la presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di condizionare le dinamiche strategiche e commerciali del settore, v) nonché considerato il rischio di una contrazione dell'offerta in assenza della presente Operazione, vista la comprovata mancanza di interesse all'acquisizione degli *asset* degli enti ponte da parte di altri operatori di mercato – non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale dell'offerta in alcuno dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE  
Gabriella Muscolo